

TI_GERICHTE 15.1999.2 vom 9. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.2

FR: TI_GERICHTE 15.1999.2 du 9 février 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1999.2 del 9 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.1999
15.1999.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.99.00002 Lugano 9 febbraio 1999 FA/fc//fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 gennaio 1999 di _____ patr. dall'avv. _____ contro l'operato dell'UE di Lugano e meglio contro la notificazione del precetto esecutivo 16 dicembre 1998 nell'esecuzione n. _____ promossa da _____ patr. dall'avv. _____ nei confronti del ricorrente richiamata l'ordinanza presidenziale 8/11 gennaio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l'effetto sospensivo; viste le osservazioni - 21 gennaio 1999 di _____ - 22 gennaio 1999 dell'UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Su domanda di _____ l'UE di Lugano ha emesso, il 2 dicembre 1997, il PE n. _____ nei confronti di _____, per l'importo di fr. 700'000.-- oltre interessi. Con provvedimento del 30 gennaio 1998 l'UE ha annullato il citato PE. Statuendo su ricorso di _____, questa Camera ha fatto ordine all'ufficio, con sentenza 11 dicembre 1998, intimata il successivo 15 dicembre, di emettere il PE così come richiesto dall'escutente. B. Il 16 dicembre 1998 l'UE di Lugano ha emesso il PE n. _____ nei confronti di _____, sulla base della domanda di esecuzione inoltrata da _____ verso la fine del 1997. L'atto è stato notificato all'escusso il 28 dicembre 1998. C. Con ricorso 4 gennaio 1999 _____ insorge contro l'atto di notifica del PE. Egli chiede di verificare se la sentenza della CEF era già esecutiva il giorno della sua ricezione da parte degli interessati. Ad ogni modo il PE è stato notificato in periodo di ferie e andrebbe perciò annullato. L'escutente, poi, non risiederebbe più a _____. D. Con le osservazioni _____ fa valere che un PE notificato durante le ferie non sarebbe annullabile, semplicemente la decorrenza dei termini verrebbe procrastinata. L'UE di Lugano fa invece notare di aver emesso il PE il 16 dicembre 1998, prima dell'inizio delle ferie esecutive. Considerato in diritto: 1. A norma dell'art. 24 cpv. 1 LPR "le sentenze dell'autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione". In concreto l'UE ha emanato il PE n. _____, eseguendo l'ordine impartitogli da questa Camera, nello stesso giorno in cui la sentenza è stata notificata. Ciò non ha però avuto alcuna influenza pratica sulla procedura esecutiva che non può, per questo, essere invalidata. Il PE è stato notificato al debitore solo il 28 dicembre 1998. Del tutto influente si rivela quindi la data

di emissione del precetto. 2a). Sette giorni prima e sette giorni dopo _____ e _____ non si può procedere ad atti esecutivi (cfr. art. 56 n. 2 LEF). Un precetto esecutivo notificato all'escusso durante le ferie non è però né nullo né annullabile. L'unica conseguenza dell'intimazione nel periodo precluso è che i termini per ricorrere ex art. 17 LEF o per interporre opposizione iniziano a decorrere solamente a partire dal primo giorno dopo le ferie (cfr. DTF 121 III 284 s.; Thomas Bauer in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 54 s. ad art. 56 LEF e giurisprudenza ivi citata). b) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un'inesatta designazione di una parte su un precetto esecutivo determina la nullità dell'atto soltanto se la mancanza era atta a far cadere in errore le parti coinvolte. Se l'escusso, in buona fede, non poteva nutrire dubbi circa l'identità dell'escutente, il vizio è sanato e il precetto non è nemmeno annullabile (cfr. DTF 120 III 11 ss.; DTF 102 III 65 s.; Wüthrich/Schoch in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 1998, n. 31 ad art. 69 LEF e giurisprudenza ivi citata). c) In concreto il PE in oggetto, notificato durante le ferie esecutive e con una menzione del creditore che non ha certo tratto in inganno il ricorrente, si rivela assolutamente valido e non annullabile. 3. Il ricorso 4 gennaio 1999 di _____ va di conseguenza respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 56 e 69 LEF, pronuncia: 1. Il ricorso 4 gennaio 1999 di _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.